

Le faticose vicende dell'assegno divorzile

Laura Remiddi

1. Il legislatore illuminato che nel dicembre 1970 ci ha consegnato la legge sul divorzio ha fatto compiere al nostro Paese un vistoso passo in avanti sulla strada del progresso giuridico e sociale, consentendogli così di adeguarsi al livello delle Nazioni più evolute; e ciò contro fortissime resistenze di una larga, oltre che potente, parte del Parlamento e del Paese. Resistenze che non hanno accettato l'innovazione e hanno subito promosso un referendum abrogativo della legge nel quale i cittadini sono stati chiamati ad esprimersi in prima persona, e con larghissima maggioranza hanno confermato l'ingresso del nuovo istituto nel nostro ordinamento.

Vogliamo ricordare che questa legge ha dato inizio a un periodo proficuo che ha visto molte importanti innovazioni nel campo dei diritti civili: nel maggio 1975 la riforma del diritto di famiglia con l'equiparazione dei diritti e doveri dei coniugi e l'introduzione della comunione legale dei beni; nel luglio 1975 l'istituzione dei consultori familiari; nel dicembre 1977 la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro; nel maggio 1978 le norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza; nell'agosto 1981 l'abrogazione del delitto d'onore; nell'aprile 1983 la nuova legge sulla cittadinanza che ha parificato la posizione di uomini e donne nell'acquisire e trasmettere la nazionalità. E tante altre leggi importanti e positive nei decenni successivi, per non parlare del decisivo contributo della Corte Costituzionale nello "svecchiamento" del sistema.

Tornando al divorzio, nel laborioso e contrastato iter della legge talvolta ne hanno fatto le spese non solo la lingua italiana che ne è risultata un po' maltrattata (fra l'altro non vi appare mai la parola divorzio ma complicate locuzioni sostitutive), ma la stessa chiarezza dei concetti, ciò che ha imposto ai giudici che hanno dovuto applicarla una faticosa opera

di interpretazione, elaborata negli anni e ancora oggi sotto esame.

Esempio ne è l'art. 5 della Legge 898/70 che stabilisce i criteri di tutela del coniuge economicamente più debole il cui testo, modificato nel 1987, è rimasto contorto e basta leggerlo per comprendere come tutte le interpretazioni che ne sono state date, pur diverse fra loro, siano state plausibili: *“...il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”*

E' chiaro ed evidente che si trattava di dover conciliare l'esigenza di introdurre il divorzio, chiesto a gran voce dalle forze progressiste, con l'altrettanto fondata necessità di tutelare il coniuge “ripudiato”, quasi sempre la moglie, magari anziana e priva di mezzi autonomi per essersi dedicata alle cure familiari. Da ciò deriva l'espressione farraginosa e priva di linearità, ma piena di riferimenti ad ogni possibile situazione meritevole di tutela, che ha lungamente occupato i giudici tanto che, dopo quasi cinquanta anni, le Sezioni Unite della Suprema Corte sono ancora una volta intervenute per dirci parole di chiarezza, anche per la necessità di adeguare l'interpretazione ai tempi e alle esigenze sociali, frattanto notevolmente mutati.

2. Nei primi anni di applicazione della legge le Sezioni Unite hanno costruito la teoria della triplice natura composita dell'assegno: “assistenziale”, in quanto presuppone lo stato di bisogno del coniuge; “compensativa”, dovendosi tener conto del contributo dato da ciascuno alla vita familiare (all'epoca non era stata ancora introdotta la comunione dei beni fra coniugi) e “risarcitoria” in relazione a violazioni accertate da una sentenza di separazione per colpa (poi, con la riforma, addebito).

Una parola di chiarezza è stata poi data dalle tre sentenze delle Sezioni Unite del 1990 che, considerata la natura prettamente assistenziale

dell'assegno in quanto trova fondamento nella inadeguatezza dei redditi del coniuge richiedente, hanno affermato che questa deve intendersi come insufficienza a consentirgli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva fondarsi su ragionevoli aspettative maturate nello stesso periodo. Quello che il giudice doveva valutare era *“l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio”*. La Corte Suprema, pur nel riconoscere tale rilevante tutela al coniuge, ha voluto però temperarla invitando i giudici ad evitare *“rendite parassitarie”* e ad utilizzare *“in maniera prudente”* i criteri di quantificazione onde *“responsabilizzare il coniuge ad attivarsi per realizzare la propria personalità, nella nuova autonomia di vita, alla stregua di un criterio di dignità sociale”*. Quindi una interpretazione quanto mai equilibrata e certamente non sbilanciata, che i giudici hanno applicato per trent'anni.

3. Frattanto si è venuto creando un vasto movimento di opinione alimentato da mariti e padri separati e divorziati che si sono visti spesso soccombenti nelle vertenze coniugali, sia sotto il profilo del loro rapporti con i figli, in cui hanno ritenuto che venissero conculcati i loro diritti alla genitorialità, sia sotto il profilo economico in cui si sono sentiti sacrificati. Sul piano dei rapporti personali ciò ha dato luogo, dopo un lungo percorso in cui per anni si sono confrontate le diverse istanze, alla legge sull'affido condiviso in virtù della quale i padri hanno recuperato un rapporto almeno formalmente paritetico rispetto alle madri; sul piano dei rapporti economici la materia è ancora incandescente e il disagio si esprime in varie sedi e modi, comprese le iniziative legislative tendenti a modificare radicalmente il sistema, fra cui il ddl Pillon, la proposta di riforma leghista che ha già suscitato tante polemiche.

Espressione di questo scontento latente è stata la sentenza della S.C. sez. I[^] n. 11504/2017 sull'assegno divorzile che, in contrasto con l'orientamento consolidato secondo le S.U., ha depennato il parametro del tenore di vita riferito al regime coniugale per considerare il divorziato come *“persona singola”* e senza alcun riferimento al precedente

matrimonio, che poteva aspirare all'assegno divorzile solo in presenza di condizioni svantaggiate, affermando la natura rigorosamente assistenziale dell'assegno stesso. In particolare ha distinto le due valutazioni che il giudice dovrebbe fare, sull'*an debeatur* e sul *quantum debeatur*, quasi si trattasse di un giudizio risarcitorio, principio che peraltro non si rinviene nel testo legislativo.

Di questa sentenza abbiamo riferito nel n. 4/2017 di questa Rivista dove, nel recensire un libro di autori vari su “La tutela del coniuge più debole”, abbiamo riportato i commenti di alcuni operatori (giudici, avvocati), in parte favorevoli al nuovo orientamento, in quanto al passo con i tempi. Alcuni giudici di merito si sono subito adeguati, al punto di ritenere che l'assegno divorzile deve essere disposto soltanto nel caso in cui le condizioni economiche del richiedente non siano superiori al reddito minimo per accedere al patrocinio a spese dello Stato, quindi la fascia più povera della popolazione, e senza alcun riferimento alle condizioni economiche e patrimoniali del coniuge più abbiente, né agli altri parametri previsti dalla legge. Un orientamento, oltre che inumano, anche profondamente ingiusto nei confronti delle ex mogli, tacciate quasi da avventuriere interessate solo al denaro.

4. Oggi è intervenuta, come era attesa, una nuova lettura interpretativa della norma da parte delle Sezioni Unite (sent. 18287 dell'11 luglio 2018) che, con una motivazione ampia, articolata e ricca di riferimenti alle norme interne e internazionali e ai precedenti interpretativi della stessa Corte, ha espresso una opinione di saggezza, oltre che di giustizia, con un attento e puntuale riferimento non solo al testo normativo ma anche alla realtà della istituzione familiare che tanta importanza riveste nel nostro ordinamento e nella nostra compagine sociale. Non è facile riassumerla in poche frasi perché va letta tutta, ma mi limiterò a segnalarne alcuni dati essenziali.

La Corte ha superato il precedente riferimento al tenore di vita, così come la scissione del giudizio fra *an* e *quantum*, considerati astratti e basati su elementi non indicati dalla legge, e ha precisato che compito del giudice è innanzitutto di valutare, con giudizio unitario, se e in che termini

l'eventuale disparità dei redditi tra i coniugi esistente al momento del divorzio sia collegata al contributo portato da ciascuno alla vita coniugale, alle rispettive condizioni personali e alla durata del matrimonio e in qual misura essa debba essere perequata.

Qualora una delle parti sia del tutto sprovvista di redditi, non vi è dubbio che un assegno debba essere disposto. Ove sussista una “*rilevante disparità*” fra i redditi, il concetto di adeguatezza dei mezzi (o dell’incapacità di procurarseli) del coniuge richiedente, per farne scaturire il suo diritto all’assegno quale espressione del principio di solidarietà, si dovrà ricavare da un esame degli indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5, e quindi in primo luogo del contributo fornito dall’ex coniuge nella conduzione e nello svolgimento della complessa attività endofamiliare, nonché nella formazione del patrimonio comune e di quello dell’altro coniuge, anche quale “*frutto esclusivo o prevalente delle scelte adottate dai coniugi in ordine ai ruoli e al contributo di ciascuno alla vita familiare*”.

Al riguardo la Corte ha osservato che “*i ruoli all’interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull’autodeterminazione e sull’autoresponsabilità di entrambi i coniugi all’inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale. Inoltre non può trascurarsi, per la ricchezza e univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell’accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall’età*”. Osservazioni quanto mai pertinenti e appropriate, anche per quanto riguarda la possibilità di procurarsi autonomi mezzi, anch’essa legata alle scelte operate dai coniugi sulla impostazione dei rapporti familiari: “*Ove... sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull’assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all’interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell’altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare*

nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive".

Il criterio di "adeguatezza" dei mezzi, fondato essenzialmente "sul principio di solidarietà che poggia sul cardine costituzionale della pari dignità dei coniugi", deve essere valutato nel contesto sociale del richiedente con riferimento alle sue condizioni di vita post-matrimoniali, in chiave perequativa-compensativa che, come quella assistenziale, è finalizzata a ristabilire un equilibrio. Tale funzione riequilibratrice dell'assegno non deve però ricostituire il tenore di vita coniugale, ma è legata al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla situazione comparativa attuale.

Tenuto conto dei criteri generali dianzi indicati, il giudice dovrà quindi procedere alla determinazione in concreto dell'entità dell'assegno, sempre con riferimento agli indicatori previsti dalla legge.

Primo fondamentale elemento che il giudice dovrà considerare è la durata del matrimonio, ciò che valorizza l'importanza dell'unione coniugale proprio al fine di tutelare il coniuge economicamente più debole, soprattutto se vi siano stati figli e se uno dei genitori si sia preso cura di loro dopo la separazione; inoltre le condizioni personali dei coniugi quali l'età, la salute, le capacità professionali, il titolo di studio, le opportunità di lavoro, l'esistenza di una eventuale "famiglia ricomposta".

Ma l'elemento più importante è ravvisato dalle S. U. nel "contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune" che attribuisce all'assegno divorzile una funzione "compensativa", a conferma delle precedenti interpretazioni che ne sono state date. A tale riguardo le S. U. hanno precisato che tale criterio non rivela "un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta..., ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte e ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare". Si tratta pertanto di valutare quale sia stata l'effettiva distribuzione dei compiti fra i coniugi e se essa abbia inciso sulla condizione dei coniugi al momento del

divorzio.

Per quanto riguarda la determinazione in concreto dell'entità dell'assegno divorzile, le indicazioni sono generiche, affermandosi che esso deve assicurare l'autonomia e l'autosufficienza economica del coniuge più debole; deve tenere conto del suo contributo, anche in termini di cura alla famiglia e di sacrificio delle aspettative professionali ed economiche che ne sono derivate, pur non dovendo ricostituire il precedente tenore di vita.

5. Ai giudici di merito toccherà di applicare i principi oggi introdotti dal nuovo orientamento, ma difficilmente si potrà prescindere dall'esame di tutte quelle condizioni che comunque rientrano nel concetto di "tenore di vita" e che riguardano, in estrema sintesi, le necessità e le abitudini della famiglia che si sono consolidate in conseguenza di una comune impostazione decisa dai coniugi della loro vita familiare.

In conclusione, non ci resta che apprezzare la più che lodevole lettura della legge, che riconosce l'essenza stessa dell'unione familiare e, al momento del suo scioglimento, restituisce dignità e garantisce la giusta tutela alla parte più debole.